

T.A.R. LAZIO

18 DICEMBRE 1996

PRESIDENTE: SCHINAIA

RELATORE: MINICONE

PARTI: CONDOMINIO C.SO

VITTORIO EMANUELE 184

(Avv. Finizio)

MINISTERO POSTE

(Avv. Stato)

OMNITEL S.P.A.

(Avv. Brizzoleri, Di Pardo)

Telefonia • Telefonia mobile • Impianti di ripetizione • Installazione d'urgenza • Pericolo di danni alla salute • Sospensione.

In presenza di documentazione attestante possibili relazioni tra pregiudizi alla salute subiti in concreto e attivazione di im-

pianti di ripetizione di segnali di telefonia mobile cellulare deve ritenersi cautelarmente prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto con conseguente sospensione interinale dell'atto amministrativo di dichiarazione di pubblica utilità e urgenza delle opere di installazione di una stazione radio.

Considerato, in sede di sommaria delibazione: che appare fondata la doglianza di insufficiente istruttoria ai fini della emanazione del provvedimento impugnato posto che il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nel decretare la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere concernenti l'installazione della stazione radio base sul terrazzo dell'edificio di Corso Vittorio Emanuele II, 184 in Roma, non poteva esimersi dal verificare, nell'apprezzamento globale dell'interesse pubblico (nel quale è compresa anche la tutela della salute, ove suscettibile di essere potenzialmente compromessa dalla realizzazione dell'opera) che fosse stata acquisita la « specifica autorizzazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, previo parere dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) » di cui all'art. 9, comma 3°, l. reg. Lazio 11 settembre 1989 n. 56.

Ed invero, in assenza di una normativa specifica in ordine alla installazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare, sembrano doversi ritenere applicabili le prescrizioni della legge regionale suddetta, che prende in considerazione (sia pure in relazione, all'epoca, ai soli impianti di emittenza radiotelevisiva) l'esposizione alle onde elettromagnetiche per il campo di frequenze compreso tra i 3 MHZ e 1500 MHZ, nel quale si colloca anche la telefonia cellulare GSM, stabilendo particolari adempimenti ove gli impianti siano collocati su stabili di civile abitazione ed imponendo, oltretutto (cfr. art. 6 lett. d) « l'analisi delle compatibilità elettromagnetiche tra le antenne facenti parte dello stesso sistema e tra il sistema di tutte le altre antenne presenti nella fascia di installazione ».

Considerato, altresì, che a seguito degli accertamenti disposti da questa Sezione, lo stesso I.S.P.E.L. si è pronunciato nel senso che il livello di

* Il provvedimento impugnato (D.M. Poste e Telecomunicazioni 27 marzo 1996) si legge in *G.U.* n. 83 del 9 aprile 1996.

L'udienza tocca due profili: quello della tutela della salute per « inquinamento radioelettrico » sul quale vi è un crescente interesse delle autorità comunitarie (riflesse nella Risoluzione del Parlamento Europeo

del 5 maggio 1994 pubblicata in *GUCE* n. C 205 del 25 luglio 1994 e citata nella decisione, la quale tuttavia si esprime in termini problematici e di invito alla ricerca). Il secondo profilo è quello delle potestà pubbliche di espropriazione e servitù attribuite dal codice postale (art. 231 ss. d.P.R. 29 marzo 1974, n. 156) al concessionario di servizi pubblici di telecomunicazione.

campo elettrico globale nel sito di installazione dell'impianto di cui è causa, ancorché inferiore al limite di campo elettrico vigente nella Regione Lazio, « risulta essere un livello significativo di inquinamento, da tenere in particolare considerazione in relazione ad un'esposizione inconsapevole e cronica o comunque a carattere continuato delle persone interessate, in un ambiente di vita residenziale », richiamando in proposito la Risoluzione del Parlamento Europeo del 5 maggio 1994, che impone di limitare la esposizione alla radiazione elettromagnetica a livello tanto basso quanto ragionevolmente possibile.

Vista la relazione dell'I.S.S., il quale ha, invece, concluso nel senso « che non vi sono elementi per ritenere che i campi elettromagnetici emessi dalla stazione radio base della Società Omnitel installata nell'edificio in Corso Vittorio Emanuele II, 184 a Roma, costituiscono un rischio per la salute dei cittadini. Ciò in riferimento sia alle normative protezionistiche internazionali che questo Istituto ritiene del tutto adeguate alle attuali conoscenze scientifiche, sia alla l. reg. n. 56/89 della Regione Lazio ».

Viste le relazioni di controdeduzioni del ricorrente Codacons e della resistente Omnitel.

Vista, altresì, la relazione clinica depositata dallo stesso Codacons, relativa ad una persona residente nello stabile ove è installato l'impianto, che pone in probabile correlazione talune manifestazioni morbose rilevate con l'attivazione dell'impianto stesso.

Ritenuto che, avuto riguardo alla sussistenza degli elementi di *fumus boni juris*, attinenti al rituale svolgimento del procedimento, nella difformità tra le conclusioni tecniche di istituzioni pubbliche (I.S.P.E.L. e I.S.S.) e in presenza di documentazione di parte attestante possibili relazioni tra pregiudizi alla salute subiti in concreto e l'attivazione degli impianti, debba cautelamente ritenersi prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione interinale dell'atto impugnato.

Ritenuto, altresì, in relazione a dubbi prospettati dall'Omnitel sulla interpretazione delle precedenti ordinanze cautelari temporaneamente adottate da questa Sezione, di dover puntualizzare che la misura cautelare ha ad oggetto non solo la realizzazione delle opere, ma anche la loro attivazione.

P.Q.M. — Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione prima) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.